



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

B A R I

Corso Antonio De Tullio n. 1 – 70122 Bari (BA) – tel. 080/5281511 – fax 080/5211726

e mail: cpbari@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/bari

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI BARI

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Bari:

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Circolare n. 11 in data 19 marzo 2019 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n.13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** l'atto di concessione n. 02.2005 del Registro Concessioni – Rep. n. 13/2005 del 12.01.2005, registrato all'Ufficio del Registro degli Atti Pubblici di Bari in data 17.01.2005 al n. 487, scadente il 21.12.2013, con il quale Capitaneria di Porto di Bari ha concesso l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Bari e nelle sue adiacenze;

- VISTO** l'atto di concessione n. 01.2014 del Registro Concessioni – Rep. n. 03/2014 del 08.01.2014, registrato all'Ufficio del Registro degli Atti Pubblici di Bari in data 21.01.2014 al n. 1687, con il quale la Capitaneria di Porto di Bari ha concesso l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Bari e nelle sue adiacenze, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino alla conclusione della gara pubblica prescritta dall'art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006, con relativo affidamento del servizio al nuovo Concessionario;
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere al rilascio di una nuova concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale nel porto e nella rada di Bari;
- VISTO** il proprio Decreto n. 16 in data 08 febbraio 2021 con il quale è stato nominato il "Responsabile Unico del Procedimento" relativamente alla gara d'appalto per l'affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e la rada di Bari;
- TENUTO CONTO** degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Capitaneria di Porto di Bari che, previa consultazione delle Associazioni di categoria settoriali, ha avuto ad oggetto l'analisi dell'organizzazione del servizio di rimorchio che si intende porre a gara per l'affidamento della concessione di cui trattasi;
- VISTA** la nota prot. n. 52713 in data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con la quale, tra l'altro, è stata espressa l'intesa in merito all'individuata organizzazione del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, c. 1-ter, della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la documentazione dell'eserita gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale nel porto e nella rada di Bari (CIG: 89794089E3) e gli atti ivi richiamati;
- VISTO** il proprio Decreto n. 155 in data 27 settembre 2022, recante "Aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari (C.I.G. 89794089E3)";
- VISTO** il foglio n. 119070 in data 17 novembre 2022 con il quale la Capitaneria di Porto di Bari ha informato le Associazioni di categoria dei fornitori e dei fruitori del servizio di rimorchio circa il termine delle procedure della richiamata gara e, contestualmente, ha sottoposto in visione alle stesse il nuovo "Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari"

e le discendenti tariffe aggiornate in base agli esiti del processo di selezione;

- VISTA** la nota prot. 1672 in data 22 novembre 2022 della FEDERIMORCHIATORI con la quale, in risconto al richiamato foglio n. 119070, non sono state comunicate osservazioni in merito ai predisposti documenti;
- VISTA** la nota s.n. in data 21 dicembre 2022 di CONFITARMA, con la quale in risconto al richiamato foglio n. 119070, non sono state comunicate osservazioni in merito ai predisposti documenti;
- CONSIDERATO** che le altre Associazioni di categoria non hanno fatto pervenire alcun riscontro in merito a quanto partecipato;
- VISTA** la propria nota prot. n. 124054 in data 07 dicembre 2022 con la quale questa Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 102 del Codice della navigazione, ha inviato, per la successiva disamina ed approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il "Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari", predisposto in data 07 dicembre 2022, in armonia all'organizzazione del servizio posto a gara;
- VISTO** il Decreto in data 19 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, inviato con nota prot. n. 39622 in data 19 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il Regolamento di cui al precedente visto;
- VISTO** l'atto di concessione stipulato in data 02 marzo 2023, registrato al n. 01/2023 del Registro delle Concessioni e al n. 122/2023 del Repertorio degli atti, con il quale la Capitaneria di Porto di Bari ha concesso l'esercizio del servizio di rimorchio portuale alle navi nel porto e nella rada di Bari per la durata di 15 (quindici) anni;
- VISTO** il Decreto n. 113 in data 19 luglio 2023 con il quale il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica ha approvato il predetto atto di concessione;
- CONSIDERATO** che il citato atto di concessione ha superato il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stato registrato nei registri della Ragioneria territoriale dello Stato in Bari al num. 112 in data 20 luglio 2023;

- CONSIDERATO** che lo stesso atto di concessione ha altresì superato il controllo di legittimità ed è stato registrato nei registri della Corte dei Conti – Sezione di controllo della Puglia al num. 314 in data 27 settembre 2023;
- VISTO** il proprio Decreto n. 175 in data 16 ottobre 2023, recante *“Affidamento della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari (C.I.G. 89794089E3). Nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023”*;
- VISTI** gli atti d’ufficio;
- VISTO** il *“Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari”* reso esecutivo con Ordinanza n. 70/84 in data 17.09.1984 della Capitaneria di Porto di Bari e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli articoli 17, 26, 66, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- RITENUTO** pertanto necessario, in armonia con la documentazione di gara, rendere esecutivo il nuovo *“Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Bari”* già approvato in 19 dicembre 2022 con apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne,

ORDINA

Articolo 1

A far data dalle ore 00:01 del 23 ottobre 2023, è reso esecutivo l’allegato *“Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari”* già approvato in data 19 dicembre 2022 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne.

Articolo 2

I contravventori alla presente e all’allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1174, comma 1, del Codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

Articolo 3

A far data dalle ore 00.01 del 23 ottobre 2023, il vigente "*Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari*" e ss.mm.ii., approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14 settembre 1984, è da intendersi abrogato.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/bari.

Bari, li data del protocollo

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Vincenzo LEONE
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 102 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327;

VISTO l'articolo 14 della legge n. 84/94 e ss. mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. e ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota n.124054 del 7.12.2022 con cui la Capitaneria di porto di Bari, a conclusione della procedura selettiva per l'affidamento della concessione del servizio di rimorchio per il porto e la rada di Bari, acquisita l'intesa con l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, ha trasmesso per l'approvazione il testo del regolamento locale di rimorchio per il porto e la rada di Bari;

VISTI i pareri delle associazioni di categoria interessate

DECRETA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 102 del codice della navigazione, il regolamento locale di rimorchio per il porto e la rada di Bari nel testo predisposto dal competente Capo del Compartimento marittimo ed allegato al presente decreto.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo

Firmato digitalmente da

Maria Teresa Di Matteo
C = IT



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI BARI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI BARI

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Amministrazione Centrale:** il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- b) **Autorità Marittima:** la Capitaneria di Porto di Bari;
- c) **Concessione:** l'atto stipulato tra l'Autorità Marittima e il Concessionario del servizio di rimorchio;
- d) **Comprensorio portuale di Bari:** area demaniale marittima, comprensiva di relative infrastrutture portuali (ossia lo specchio acqueo racchiuso tra le dighe foranee e le banchine, i moli, le aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di navi e galleggianti), costituito dai bacini portuali e dalla rada del porto di Bari;
- e) **Concessionario del servizio di rimorchio:** il soggetto che gode della concessione, rilasciata dal Capo del Compartimento marittimo di Bari, ai sensi dell'art. 101 del Codice della Navigazione;
- f) **Rada di Bari:** l'estensione di mare nelle immediate vicinanze delle strutture foranee dei bacini portuali del porto di Bari così come definita da provvedimento normativo della Capitaneria di Porto di Bari.

Articolo 2 (Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione)

Il presente "Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari", d'ora in poi "Regolamento", definisce le norme per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione.

Il servizio di rimorchio è svolto nel comprensorio portuale di Bari, così come definito all'art. 1 del presente Regolamento, e nella rada di Bari. In particolare la zona normale del servizio di rimorchio comprende lo specchio acqueo portuale racchiuso fra il nuovo molo Foraneo, il molo S. Cataldo e la terraferma. I rimorchiatori debbono normalmente iniziare o terminare il servizio fuori dall'imboccatura del porto entro il raggio di un miglio dalla testata dell'ultimo braccio del nuovo molo Foraneo.

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto n. 27/2019 in data 04.03.2019 della Capitaneria di Porto di Bari, il numero dei prestatori del servizio è limitato ad 1 (uno) concessionario.

Il rimorchio portuale, quale servizio di interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione marittima e dell'approdo, è svolto su concessione, rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Bari, e le relative tariffe sono determinate dall'Autorità Marittima, applicando i criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione Centrale.

L'obbligatorietà del servizio, qualora disposta, è stabilita e disciplinata secondo le modalità di cui all'art. 14 comma 1 bis della legge n. 84/94 e ss.mm.ii.

Articolo 3 **(Facoltatività e programmazione del servizio)**

L'uso dei rimorchiatori da parte delle navi è facoltativo; tuttavia il loro impiego può essere reso temporaneamente obbligatorio con apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima per determinati tipi di navi, tenuto conto della natura delle merci trasportate, nonché in caso di sfavorevoli condizioni di tempo o esigenze di sicurezza del porto e delle navi.

L'uso del rimorchiatore per le navi petroliere superiori alle 1.600 tonnellate di stazza lorda è obbligatorio durante le manovre di arrivo, partenza e nei movimenti all'interno del porto nella seguente misura:

- da 1.600 TSL a 5.000 TSL: n.1 rimorchiatore;
- oltre 5.000 TSL: n.2 rimorchiatori.

Entro le zone di cui all'art. 2 il servizio di rimorchio sarà esclusivamente espletato dai rimorchiatori indicati nell'atto di concessione. È fatta eccezione per le navi militari nel caso che siano disponibili in porto rimorchiatori militari.

I servizi resi nell'ambito del presente Regolamento sono programmati sulla base degli accosti pianificati dalla Capitaneria di porto di Bari sentiti i locali servizi tecnico-nautici.

La Capitaneria di Porto di Bari pianifica, con cadenza giornaliera e sulla base delle informazioni/dati disponibili relativi alle caratteristiche delle navi in arrivo o in partenza dal porto di Bari, delle banchine di accosto e relative darsene oltre che delle previsioni meteomarine, il numero minimo di rimorchiatori necessari per ogni manovra prevista nelle successive 24 ore. In occasione di giornate non lavorative, tale pianificazione è assicurata l'ultimo giorno lavorativo ed è valida per tutto il periodo non lavorativo.

La richiesta del servizio di rimorchio con l'utilizzo anche del secondo rimorchiatore, a cura dell'Agente Raccomandatario marittimo della nave che chiede la prestazione, deve essere avanzata per iscritto, ed inoltrata anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo: oper.bari@rimnap.it previo avviso telefonico al n.080-5219342 ovvero al n.335-6200647.

Tale richiesta deve essere inoltrata, per conoscenza, anche alla Capitaneria di Porto di Bari all'indirizzo di posta elettronica tecnica.cpbari@mit.gov.it.

I rimorchiatori vincolati al servizio di rimorchio, in base all'atto di concessione, non potranno allontanarsi dal porto, né essere distolti dal servizio, né sostituiti, per qualsiasi motivazione, senza la preventiva autorizzazione della Capitaneria di porto di Bari.

Articolo 4 **(Organizzazione del servizio di rimorchio)**

Il servizio di rimorchio portuale nel porto di Bari è organizzato come segue:

- Numero dei rimorchiatori

Il numero dei rimorchiatori congruo per l'espletamento del servizio è pari a 3 (tre) unità di cui 2 (due) di prima linea e 1 (uno) di seconda linea. Di questi uno è disponibile ogni giorno nell'arco di tempo previsto dal vigente Regolamento, il secondo è ugualmente disponibile ma a chiamata, con un preavviso da darsi con almeno 6 (sei) ore di anticipo rispetto al momento di esecuzione della manovra richiesta.

- Caratteristiche dei rimorchiatori

Le caratteristiche di base dei rimorchiatori risultano le seguenti:

- rimorchiatori di prima linea (rimorchiatori necessari per garantire l'erogazione ordinaria del servizio) di tipo azimutale (in alternativa anche "Voith o Tractor Azimuth Propeller"), di potenza non inferiore a KW 2700 e con capacità di tiro al punto fisso non inferiore a 40 tonn. da impiegarsi ciascuno per almeno 300 (trecento) giorni su base annua;
- rimorchiatore di seconda linea (rimorchiatore necessario a garantire la continuità nell'offerta del servizio quando una delle prime linee sia momentaneamente inutilizzabile, nonché per fronteggiare saltuari picchi di domanda e per supportare la gestione di situazioni di emergenza) di tipo tradizionale, di potenza non inferiore a KW 2200 e con capacità di tiro al punto fisso non inferiore a 40 tonn..

Tutti i rimorchiatori di prima e seconda linea devono essere classificati *fire fighting ship*.

- Orario del servizio e numero di equipaggi

L'orario del servizio, e pertanto la disponibilità dei rimorchiatori, è individuato come segue:

- L'orario di servizio dei rimorchiatori è H24, senza soluzione di continuità. L'orario normale di lavoro va dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Per il servizio prestato prima delle ore 08.00 e dopo le ore 17.00 e nei giorni festivi sono applicate quelle percentuali di aumento previste dal tariffario approvato dal Capo del Compartimento Marittimo, a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione;
- Il numero di marittimi necessari per il regolare svolgimento del servizio è individuato in n. 15 (quindici) per un totale di n. 5 (cinque) equipaggi ognuno formato da almeno n. 3 (tre) persone (Comandante, Direttore di Macchina, Marinaio) rimodulabili a seconda delle necessità operative dell'unità di volta in volta impiegata (azimutale o tradizionale). Gli eventuali componenti stranieri degli equipaggi devono essere in possesso di certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore al B1 (CEFRL).

Il Concessionario è tenuto a mantenere, per tutta la durata della concessione, le caratteristiche e il numero minimo dei rimorchiatori indicati nell'Atto di concessione che possono essere sostituiti, in via definitiva, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo successivo del presente Regolamento.

Articolo 5 **(Sostituzione dei rimorchiatori ed impiego delle seconde linee)**

I rimorchiatori indicati nell'Atto di concessione restano vincolati all'espletamento del servizio di rimorchio per l'intera durata della concessione e possono essere sostituiti, in via definitiva, solo da rimorchiatori uguali o superiori per caratteristiche tecniche, a seguito di apposita istruttoria avviata, d'ufficio o su istanza del concessionario, da parte dell'Autorità Marittima secondo le modalità e le indicazioni impartite dall'Amministrazione Centrale.

Di norma non potrà essere posto fuori servizio, per lavori o altro, più di un rimorchiatore per volta. Qualora si verifichi un'avarìa o un evento imprevedibile che comporti la temporanea sostituzione di n. 2 (due) rimorchiatori indicati nell'atto di concessione, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza.

L'impiego delle seconde linee deve essere comunicato dal Concessionario all'Autorità Marittima e, solo nel caso in cui ciò riconduca le giornate di impiego delle prime linee al di sotto del limite minimo dei 300 giorni su base annua (per ciascun rimorchiatore di prima linea), l'impiego delle seconde linee deve essere adeguatamente motivato dal Concessionario e autorizzato dall'Autorità Marittima.

Articolo 6 **(Ripristino dell'età media della flotta)**

Al tempo medio di vigenza della concessione, l'età media della flotta deve essere ripristinata sulla base di quanto indicato nell'Atto di concessione del servizio e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Centrale.

La sostituzione dei rimorchiatori necessaria al fine di aggiornare l'età media della flotta non costituisce un cambiamento dell'organizzazione del servizio e non può determinare alcun adeguamento del costo complessivo di erogazione del servizio stesso.

Articolo 7 **(Sostituzione dei Capi servizio)**

Nel caso di sostituzione dei Capi servizio, il Concessionario è obbligato ad acquisire l'autorizzazione preventiva dell'Autorità Marittima. Tale autorizzazione è finalizzata esclusivamente ad accertare che le qualifiche e le caratteristiche professionali di tale personale marittimo non siano inferiori a quelle offerte in gara.

Articolo 8 **(Ulteriori obblighi del Concessionario)**

Il Concessionario deve adempiere ai seguenti ulteriori obblighi:

1. Tutti i rimorchiatori devono essere armati ed equipaggiati anche allo scopo di prestare soccorso;
2. Obbligo di rispettare la parità di trattamento degli utenti del servizio;

3. E' fatto divieto ai rimorchiatori di portarsi sotto bordo alle navi per offrire assistenza, senza che ne sia stata fatta preventiva richiesta dalla nave o da chi per essa o sia stata impartita disposizione in proposito dal Comandante del porto;
4. Fermo restando il disposto degli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione, i rimorchiatori debbono prestare servizio gratuito, quando ne sia necessario l'impiego in porto ed in mare per urgenti necessità di servizio marittimo portuale, di ordine pubblico, per la salvezza di vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
5. È vietato ai rimorchiatori ammessi al servizio di rimorchio, compiere altri servizi in porto di qualsiasi genere senza esserne stati preventivamente autorizzati dal Comandante del porto;
6. I rimorchiatori che erogano il servizio di rimorchio portuale debbono essere attrezzati per disimpegnare il servizio di assistenza alle navi incendiate o comunque sinistrate, dotati di pompe di prosciugamento e di allagamento di sufficiente potenza col relativo corredo di tubi e manichette. Tali rimorchiatori debbono avere una rete parascintille permanentemente installata al fumaiolo e almeno uno di essi deve disporre di apposita apparecchiatura per l'uso della fiamma ossiacetilenica, cannello per taglio e mt. 25 di manichetta di gomma il tutto sistemato in apposita cassetta metallica stagna ubicata in coperta e pronta per essere ammainata a bordo di una imbarcazione. In coperta devono disporre di almeno due cassette antincendio contenente ciascuna una manichetta di 20 mt. con raccordo unificato, un boccalino e adeguato numero di asce da pompieri. Inoltre devono essere muniti di cavi metallici con gancio, da usare in caso di necessità di rimorchi di navi o di galleggianti sinistrati, e di uno o più penzoli di cavo di canapa di 10 cm. di circonferenza con redancia guarnita destinata ad essere incocciata al gancio degli aeromobili eventualmente da rimorchiare;
7. I rimorchiatori devono stazionare normalmente nel punto designato dal Comandante del porto e debbono essere pronti a muovere tutti o parzialmente in relazione alle esigenze accertate o prevedibili del traffico. Sono, altresì, tenuti a rispondere a qualsiasi chiamata dell'Autorità Marittima;
8. I rimorchiatori non possono essere distolti dal servizio né essere sottoposti a lavori, né a disarmo, senza il preventivo benestare della Capitaneria di Porto di Bari;
9. I nominativi dai marittimi destinati al comando dei rimorchiatori devono essere comunicati alla Capitaneria di Porto di Bari. Il Concessionario deve, inoltre, designare un proprio Dirigente per il servizio in porto. Il nominativo di tale dirigente, con recapito telefonico, deve essere pure comunicato preventivamente alla Capitaneria di Porto. Il Dirigente suddetto è tenuto ad osservare e fare eseguire gli ordini dell'Autorità Marittima relativamente all'impiego ed ai turni di servizio dei rimorchiatori e deve, in qualsiasi momento, assicurare la sua reperibilità;
10. I rimorchiatori di guardia devono fare ascolto continuo sul canale VHF 12 per tutta la durata del servizio;
11. Organizzare la turnazione dei rimorchiatori sulla base della programmazione dei lavori di ordinaria manutenzione al fine di assicurare, in ogni circostanza, l'efficace svolgimento del servizio;
12. Garantire l'efficienza di tutti i rimorchiatori (di prima e di seconda linea) che devono comunque essere pronti, in ogni circostanza, a rispondere a qualsiasi esigenza.

Articolo 9 (Tariffe)

Le tariffe del servizio di rimorchio sono stabilite dal Capo del Compartimento Marittimo di Bari, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Centrale, ai sensi dell'art. 101 del Cod.Nav. e in linea con i principi di cui all'art. 14, comma 1 bis, della Legge n. 84 del 28 Gennaio 1994 e sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10 (Decadenza della concessione)

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia e, in particolare, di quella comminata ai sensi dell'art. 1171 del Cod.Nav., il Capo del Compartimento Marittimo può dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi:

1. Per quelli previsti dall'art. 176 del D.Lgs 18 aprile 2019, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
2. Per inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione, da norme di legge, di regolamento e dalle pertinenti disposizioni amministrative, compreso il presente regolamento;
3. Per cattivo uso della concessione o per sostituzione abusiva di altri nell'esercizio della stessa;
4. Per omesso pagamento del canone annuale;
5. Per inadempimento dell'obbligo di adeguare la propria struttura d'impresa entro dodici mesi dall'eventuale modifica dell'Atto di concessione conseguente alla riorganizzazione del servizio per mutate condizioni di traffico;
6. Per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati contabili elaborati secondo un sistema di contabilità industriale di tipo analitico e regolatorio;
7. Per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati relativi al numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, distinti con esplicita indicazione dei sub totali generati da ciascuna tipologia di traffico indicata nel decreto tariffario, suddivisi per scaglioni di stazza, e i dati relativi al costo annuo per consumi e lubrificanti.

Prima di dichiarare la risoluzione per inadempimento della concessione l'Autorità Marittima fissa un termine entro il quale il Concessionario può presentare le sue deduzioni. Con la pronuncia della risoluzione il Capo del Compartimento Marittimo procede all'incameramento della cauzione. In tale caso, al Concessionario non spettano rimborsi di alcun tipo.

Art. 11
(Sanzioni)

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi delle pertinenti disposizioni del Codice della Navigazione.

Bari, 07/12/2022

Il Capo del Compartimento Marittimo
C.A. (CP) Vincenzo LEONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
--

Firmato Digitalmente da/Signed by:

VINCENZO LEONE

In Data/On Date:

mercoledì 7 dicembre 2022 12:24:29